



COMITATO ECOLABEL ED ECOAUDIT SEZIONE EMAS ITALIA

PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO E LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI

Rev. 11

Roma, 08/11/2010



Premesso che:

- il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Consiglio del 25 novembre 2009, in seguito chiamato Regolamento EMAS, istituisce un sistema comunitario di ecogestione e audit per promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione, l'applicazione e la valutazione di sistemi di gestione ambientale, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate;
- il Regolamento EMAS stabilisce agli articoli 20 e 21 i requisiti e le competenze di cui i verificatori ambientali devono dimostrare il possesso e la competenza che gli organismi di accreditamento devono valutare in relazione alla portata dell'accreditamento richiesta;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e successive modifiche e integrazioni istituisce il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit e che al Titolo III Sezione Ecoaudit attribuisce al Comitato la funzione di organismo nazionale competente;
- ai sensi dell'art. 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, l'Organismo Competente svolge anche le funzioni di accreditamento e controllo dei verificatori ambientali in attuazione di quanto previsto all'art. 4, punto 1 del Regolamento EMAS.
- in conformità a quanto stabilito all'articolo 14 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413, l'Organismo Competente stabilisce un sistema di quote per far fronte alle spese sostenute, tra l'altro, per l'accreditamento dei verificatori ambientali;
- il Regolamento EMAS stabilisce all'Allegato IV gli elementi e i requisiti minimi che le dichiarazioni ambientali devono contenere;
- il Regolamento EMAS indica all'Allegato IV gli indicatori chiave che le organizzazioni che intendono registrarsi devono applicare

Considerato che:

l'ISPRA, in qualità di supporto tecnico al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, svolge le attività di accreditamento dei verificatori ambientali impegnandosi ad attenersi alla procedura per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali stabilita dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia,

Tutto ciò premesso e considerato,

il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, nella seduta del 08 novembre 2010

ADOTTA

la presente Revisione 11 della

"PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO E LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI".



SEZIONE 1

ASPETTI GENERALI

1.1 Oggetto

La presente procedura stabilisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali (Organizzazioni e Singoli) in Italia da parte del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, nel seguito indicato come Comitato, che svolge le funzioni di Organismo di Accreditamento, ai sensi del Regolamento CE n. 1221/09 (EMAS).

Per la sorveglianza sui verificatori ambientali accreditati/abilitati in altri stati membri dell'unione europea operanti sul territorio nazionale si rimanda alla specifica procedura "Notification of foreign environmental verifiers accredited/licensed in other EU member states" adottata dal Comitato.

1.2 Definizioni

dell'accreditamento

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni:

Comitato Sezione EMAS del Comitato Ecolabel Ecoaudit istituito ai sensi del DM

413/95 cui è attribuito il compito di Organismo di accreditamento nazionale previsto dal Regolamento EMAS. Il Comitato ha sede in Roma

in Via Vitaliano Brancati n. 48 CAP 00144.

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale cui è

attribuito il compito di supporto tecnico al Comitato. L'ISPRA che ha

sede in Roma in Via Vitaliano Brancati n. 48 CAP 00144.

Diritti annuali e Spese Stabiliti dal Comitato ai sensi dell'art. 14 del DM 413/95.

Accreditamento Processo di riconoscimento, da parte del Comitato, del possesso dei

requisiti di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento EMAS da parte di un

soggetto richiedente (organizzazione o singolo).

Verificatore ambientale Qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone

fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l'accreditamento a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal Regolamento

EMAS.

Portata La portata dell'accreditamento dei verificatori ambientali è definita in

accordo alla classificazione delle attività economiche (codici NACE) istituita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. La portata dell'accreditamento è concessa in relazione alla competenza del verificatore ambientale. Tale portata tiene inoltre conto, secondo i casi, delle

dimensioni e della complessità delle attività soggette a verifica.

Sorveglianza Attività di verifica sistematica del Comitato sul mantenimento dei

requisiti che hanno determinato il rilascio dell'accreditamento. La sorveglianza viene effettuata in conformità a quanto stabilito dal

Regolamento EMAS agli artt. 23 e 24.


Macrosettori Raggruppamento di codici NACE che, per tipologia di attività e relativi

impatti ambientali richiedono metodologie di valutazione analoghe.

Scuole EMAS Ecolabel Organizzazioni che hanno aderito allo schema di riconoscimento corsi di

formazione EMAS ed Ecolabel approvato dal Comitato e che hanno

avuto il riconoscimento dei relativi corsi.





1.3 Riferimenti normativi

La documentazione di riferimento per l'accreditamento è la seguente:

- Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- Norme tecniche nazionali ed internazionali:
 - UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale: Requisiti e guida per l'uso
 - UNI EN ISO 19011 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17021 Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione

1.4 Accreditamento

L'accreditamento può essere richiesto da qualsiasi soggetto pubblico o privato, comprese le persone fisiche ed i residenti in altri paesi dell'Unione Europea, purché dotati di stabile organizzazione o di domicilio in Italia.

Per la compilazione della domanda di accreditamento, il richiedente si dovrà attenere allo schema di cui agli Allegati 1 e 3 se rappresenta una struttura "Organizzazione", ovvero agli Allegati 5 e 6, se trattasi di persona fisica "Singolo". La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta, indicata negli Allegati 1 e 5, e di ogni altro elemento ritenuto utile. La suddetta documentazione deve essere allegata solo su supporto elettronico.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di conoscere ed accettare integralmente, e senza riserve, le disposizioni contenute nella presente procedura e di impegnarsi a versare i diritti e le spese definite negli Allegati 3 e 6 secondo i tempi e le modalità ivi indicate.

Non si computano, nei termini temporali indicati nella presente procedura, i periodi ricadenti nel mese di agosto.

SEZIONE 2

ACCREDITAMENTO E SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI INTESI COME "ORGANIZZAZIONI"

2.1 "Verificatori ambientali – Organizzazioni"

Ai fini della presente procedura, si intende per "verificatore ambientale – organizzazione" un insieme di persone legate vicendevolmente da un rapporto di collaborazione documentato, sotto la direzione di un responsabile. Tale organizzazione è costituita per atto di diritto pubblico o per atto di diritto privato registrato, comprendente almeno l'atto costitutivo e lo statuto.

Il responsabile dell'organizzazione, ai fini dell'accreditamento, può essere persona diversa dal legale rappresentante della stessa, purché da questi specificamente delegato.

L'organizzazione può assumere una qualsiasi delle seguenti forme giuridiche:

- ente pubblico;
- società di persone;
- società di capitali;



- consorzio;
- associazione;
- fondazione.

E' facoltà del Comitato accettare le richieste di accreditamento presentate da organizzazioni aventi forma giuridica diversa da quelle sopra elencate.

2.2 Presentazione della domanda di accreditamento

La domanda di accreditamento, redatta secondo lo schema indicato nell'Allegato 1 alla presente procedura, deve essere trasmessa al Comitato, a mezzo plico raccomandato A/R o per corriere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal responsabile ai fini dell'accreditamento. Essa deve essere corredata da un CD contenente copia in formato PDF dei documenti allegati.

2.3 Requisiti per l'accreditamento

I requisiti generali per l'accreditamento dei verificatori ambientali sono stabiliti all'art. 20 del Regolamento EMAS e riguardano i seguenti aspetti:

- a. Competenza, capacità tecniche e responsabilità;
- b. Imparzialità, indipendenza, trasparenza e riservatezza;
- c. Possesso di procedure e di sistemi di controllo documentale;
- d. Personale adeguato all'attività da svolgere.

Le modalità operative per soddisfare questi requisiti sono indicate nell'Allegato 2 alla presente procedura.

2.4 Fasi del procedimento

Il Comitato, entro 15 giorni dal ricevimento, inoltra la domanda di accreditamento all'ISPRA che avvia l'istruttoria entro 15 giorni.

Il procedimento viene svolto dall'ISPRA con le seguenti modalità:

- a. esame della documentazione trasmessa (completezza e contenuti);
- b. verifica (office audit), presso gli uffici della sede principale del richiedente, che può comprendere anche un incontro con alcuni dei team leaders qualificati per la verifica e convalida EMAS, al fine di valutare la rispondenza dell'organizzazione ai requisiti previsti nell'Allegato 2 alla presente procedura;
- c. supervisione, attraverso una sorveglianza diretta, delle attività durante la verifica del sistema di gestione ambientale e la convalida della dichiarazione ambientale, svolta dal richiedente, presso un'organizzazione che intende richiedere la registrazione EMAS.

Le fasi di cui sopra sono svolte nella sequenza indicata. Ciascuna di esse viene svolta successivamente al buon esito della fase precedente ed alla risoluzione di eventuali non conformità che devono essere notificate per iscritto al richiedente e le cui azioni correttive devono essere accettate. L'efficacia delle azioni correttive può essere verificata in fase di sorveglianza.

Al termine di ogni fase, l'ISPRA informa il Comitato sull'esito del procedimento in corso e sulle integrazioni richieste e le non conformità contestate al richiedente.

2.5 Procedimento

Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di accreditamento e della relativa documentazione, il responsabile del Settore Accreditamento dell'ISPRA comunica al richiedente il nominativo della persona designata come Responsabile del procedimento, ed i relativi



riferimenti. Il richiedente l'accreditamento può, in caso di oggettive e motivate ragioni da comunicare per iscritto al Comitato, richiedere la sostituzione del responsabile di procedimento e/o del/i team di verifica per le fasi 2.4 b) e c). Il Comitato informerà per iscritto il richiedente in merito alle deliberazioni assunte.

Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la conformità delle informazioni trasmesse rispetto a quanto previsto dalla presente procedura, dal Regolamento EMAS e dalle altre norme applicabili.

All'avvio del procedimento il responsabile designato effettua la valutazione delle relative spese (con riferimento all'Allegato 3, paragrafo 2) e comunica al richiedente un preventivo di massima che dovrà essere formalmente accettato dal richiedente stesso. Il versamento di una quota, pari al 70 % del preventivo, dovrà essere effettuato dal richiedente prima dell'office audit. Il relativo saldo sarà versato, al termine delle attività (accreditamento e relative sorveglianze successive disposte dal Comitato), per un importo derivante dal consuntivo delle giornate uomo e delle spese di missione. Le modalità da seguire per il pagamento sono riportate nell'Allegato 3 alla presente procedura.

L'ISPRA può richiedere integrazioni e/o delucidazioni sulla documentazione presentata e, in questo caso, il richiedente provvede ad inviare i chiarimenti e/o la documentazione supplementare entro 60 giorni dalla notifica della richiesta.

Trascorso inutilmente detto termine o, nel caso che i chiarimenti e/o la documentazione dovessero risultare insufficienti, l'ISPRA ne darà comunicazione al Comitato, che potrà dichiarare la decadenza della domanda informando il richiedente.

In questo caso il richiedente potrà ripresentare la domanda solo dopo aver rimosso le cause che ne hanno determinato la decadenza. In ogni caso la domanda si intende automaticamente decaduta trascorsi inutilmente 6 mesi dalle richieste dall'ISPRA senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte del Comitato.

Le fasi b) e c) del procedimento sono pianificate dall'ISPRA in accordo con il richiedente. In ogni caso, per la fase c), è necessario che il richiedente informi l'organizzazione, coinvolta nel processo di verifica e convalida, sullo scopo della supervisione dell'ISPRA e che l'esito della convalida stessa sarà strettamente legato al buon esito del procedimento di accreditamento. Il richiedente l'accreditamento deve produrre dichiarazione di consenso da parte dell'organizzazione oggetto di verifica e convalida.

Al termine delle fasi previste l'ISPRA trasmette una relazione tecnica contenente gli esiti finali del procedimento al Comitato entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la domanda di accreditamento di cui al punto 2.2. Non si computa in tale termine il/i periodo/i eventualmente trascorso/i in attesa dei chiarimenti o per la chiusura di eventuali non conformità da parte del richiedente.

Non si computa altresì in tale termine il tempo necessario al richiedente per pianificare l'attività di verifica, da parte dell'ISPRA, presso i suoi uffici e quello necessario a programmare le proprie attività di verifica e convalida presso un'organizzazione che intende richiedere la registrazione EMAS (fase c) del punto 2.4).

La relazione deve includere ogni elemento, utile alla valutazione della domanda, emerso nel procedimento o acquisito per via diversa, anche indiretta, e deve comprendere:

- o una trattazione esaustiva di tutti gli aspetti previsti all'art. 20, commi 2-8 del Regolamento EMAS;
- una sintesi del procedimento svolto ivi comprese le eventuali non conformità emerse ed una valutazione sulle azioni correttive attuate;
- i macrosettori (oppure i relativi codici NACE) richiesti e concedibili sulla base delle professionalità esistenti all'interno dell'organizzazione;



l'esito finale comprese le eventuali limitazioni in termini di portata, i riferimenti normativi a supporto e tutti gli elementi utili alla decisione stessa.

2.6 Rilascio dell'accreditamento

Il Comitato si pronuncia sull'accreditamento e può richiedere all'ISPRA chiarimenti o supplementi di analisi, fissando il termine per la trasmissione degli approfondimenti richiesti e per la conseguente deliberazione.

Il richiedente è informato per iscritto dal Comitato sull'avvenuta concessione dell'accreditamento entro 15 gg. dalla relativa deliberazione.

L'accreditamento viene rilasciato in relazione ai codici NACE e/o per macrosettori così come identificati nell'Allegato 3 Appendice I alla presente procedura. L'accreditamento per macrosettore è concesso solo se il richiedente possiede le competenze (personale ispettivo) per il/i codice/i NACE individuato/i come qualificante/i del/i macrosettore/i stesso/i (vedi Allegato 3 Appendice I).

2.7 Diniego dell'accreditamento

In caso di mancato rilascio dell'accreditamento, il Comitato informa il richiedente specificandone i motivi. In questo caso il richiedente può presentare al Comitato apposita istanza di ricorso secondo le modalità indicate nel successivo punto 4.10 e/o ripresentare la domanda non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione di mancata concessione.

Il richiedente, in ogni caso, dovrà provvedere al pagamento delle spese sostenute (vedi Allegato 3).

2.8 Validità dell'accreditamento

L'accreditamento non è soggetto a scadenza temporale, ma al mantenimento delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Per questo motivo, il verificatore è soggetto a sorveglianza periodica secondo le modalità descritte al successivo punto 2.9 della presente procedura. Il verificatore ambientale è tenuto a dare comunicazione al Comitato di ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione di primo accreditamento ed inviare, entro 60 giorni, la relativa documentazione aggiornata.

2.9 Sorveglianza

L'ISPRA effettua, con cadenza almeno biennale come previsto all'art. 23 commi 4 e 5 del Regolamento EMAS, una sorveglianza finalizzata ad accertare il mantenimento, da parte del verificatore ambientale accreditato, di tutti i requisiti organizzativi e funzionali che hanno consentito l'accreditamento ed a controllare la qualità delle verifiche effettuate. Tale sorveglianza può assumere la forma di verifica presso gli uffici del verificatore (office audit), supervisione a campione presso le organizzazioni, analisi documentale o una combinazione delle precedenti modalità. Essa sarà proporzionata all'attività svolta dal verificatore.

Con frequenza almeno quadriennale, ossia entro la data riportata nel certificato di accreditamento rilasciato dal Comitato, l'ISPRA svolgerà le attività di cui ai punti 2.4 lettere b) e/o c) della presente procedura.

Il buon esito della sorveglianza sarà comunicato al verificatore ambientale attraverso l'invio, da parte del Comitato, del certificato di accreditamento aggiornato.

Le spese di sorveglianza sono comunicate dall'ISPRA al verificatore ambientale accreditato il quale provvede al relativo versamento con le stesse modalità previste al punto 2.5.

L'attività di sorveglianza non programmata o straordinaria sui verificatori ambientali accreditati (ad es: a seguito di eventi eccezionali, segnalazioni, su attività di verifica per i Distretti etc.), che



può essere effettuata in qualsiasi momento a partire dalla data di accreditamento, è svolta dall'ISPRA su esplicito mandato del Comitato, senza oneri per i verificatori ambientali interessati.

Le risultanze delle attività di sorveglianza svolte dall'ISPRA, di cui ai punti precedenti, sono trasmesse al Comitato con l'indicazione delle eventuali difformità riscontrate.

La sorveglianza di tipo documentale viene effettuata attraverso l'analisi delle dichiarazioni ambientali convalidate dal verificatore, sia in fase di prima registrazione che di rinnovo della registrazione, e del rapporto di verifica qualora richiesto. Tale monitoraggio continuo delle attività del verificatore ambientale può dare luogo a riunioni con il verificatore ambientale finalizzate alla risoluzione delle eventuali carenze riscontrate e costituisce una informativa continua per i processi di sorveglianza precedentemente descritti.

2.10 Estensione della portata dell'accreditamento

Il verificatore ambientale accreditato, per richiedere l'estensione della portata dell'accreditamento ad altri settori di attività o Codici NACE e/o macrosettori, deve attenersi allo schema di domanda di cui all'Allegato 1 alla presente procedura ed allegare su CD e/o inviare via mail in formato PDF tutta la documentazione ivi richiesta ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione della domanda.

L'iter del procedimento, in questo caso, potrà seguire uno schema semplificato che prevede l'esecuzione della sola fase a) di cui all'articolo 2.4 precedente in modo da considerare unicamente gli aspetti rilevanti ai fini della concessione dell'estensione, escludendone gli altri già accertati in fase di accreditamento.

Concessa l'estensione dell'accreditamento, l'ISPRA effettua una sorveglianza sul verificatore ambientale in occasione della prima convalida di una dichiarazione ambientale nel/i codice/i NACE e/o macrosettore/i oggetto dell'estensione seguendo le procedure di sorveglianza espresse nel precedente punto 2.9.

Il verificatore ambientale accreditato è tenuto al versamento delle relative spese di istruttoria, compresa la fase di sorveglianza, anche nel caso di estensione dell'accreditamento secondo le modalità e gli importi previsti nell'Allegato 3 alla presente procedura.

SEZIONE 3

ACCREDITAMENTO E SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

3.1 "Verificatori ambientali – singoli"

Ai fini della presente procedura si intendono come verificatori ambientali singoli le persone fisiche che esercitano la funzione di verificatore ambientale e svolgono le attività di verifica e convalida a titolo personale secondo quanto indicato all'art. 21 del Regolamento EMAS.

L'accreditamento è concesso ai singoli con portata limitata ad attività del tipo e dell'entità per le quali l'interessato dimostri di possedere le competenze e le esperienze necessarie per svolgere questo compito.

3.2 Presentazione della domanda di accreditamento

La domanda di accreditamento, redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 5 alla presente procedura con la documentazione allegata, deve essere trasmessa al Comitato a mezzo plico A.R. o per corriere. Essa deve essere corredata da un CD contenente copia in formato PDF dei documenti allegati. La domanda deve specificare il/i codice/i NACE per il quale il richiedente si presenta e deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente.



La documentazione allegata alla domanda deve comprovare i titoli posseduti, nonché le procedure utilizzate per le verifiche del sistema e per la convalida della dichiarazione ambientale, da cui sia possibile rilevare le metodologie impiegate, la conoscenza degli elementi concernenti la convalida stessa e, in generale, il possesso di tutte le competenze per espletare le mansioni di cui all'art. 25 del Regolamento EMAS.

Per quanto attiene gli oneri a carico del richiedente, questi dovranno essere versati secondo le modalità descritte nell'Allegato 6 alla presente procedura.

3.3 Fasi dell'accreditamento

L'accreditamento dei verificatori ambientali singoli avviene con le seguenti modalità:

- a. esame dei titoli formativi, professionali e scientifici prodotti dal richiedente;
- b. una prova scritta sulle tematiche attinenti il Regolamento EMAS, e delle norme tecniche applicabili ai sistemi di gestione ambientale;
- c. un esame per accertare i requisiti di competenza, di esperienza e di capacità personali per svolgere le attività di verifica e convalida;
- d. supervisione attraverso una sorveglianza diretta, delle attività durante la verifica del sistema di gestione ambientale e la convalida della dichiarazione ambientale, svolta dal richiedente, presso un'organizzazione che intende richiedere la registrazione EMAS.

Le fasi di cui sopra sono svolte nella sequenza indicata. Ciascuna di esse viene svolta successivamente al buon esito della fase precedente ed alla risoluzione di eventuali non conformità che devono essere notificate per iscritto al richiedente e le cui azioni correttive devono essere accettate dall'ISPRA. L'efficacia delle azioni correttive può essere verificata dall'ISPRA in fase di sorveglianza. Al termine di ogni fase, l'ISPRA informa il Comitato sull'esito dell'istruttoria in corso, sulle integrazioni richieste e le non conformità contestate al richiedente.

Per la fase d), è necessario che il richiedente informi l'organizzazione, coinvolta nel processo di verifica e convalida, sullo scopo della supervisione dell'ISPRA e che l'esito della convalida stessa sarà strettamente legato al buon esito dell'istruttoria di accreditamento. Il richiedente l'accreditamento deve produrre dichiarazione di consenso da parte dell'organizzazione oggetto di verifica e convalida.

3.4 Esame dei titoli formativi professionali e scientifici e cause di non ammissibilità all'esame

Il Comitato trasmette la domanda di accreditamento e la relativa documentazione all'ISPRA, che avvia il procedimento entro 15 giorni dal ricevimento comunicando al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento esamina la documentazione e ne verifica la rispondenza con i requisiti riportati nell'Allegato 4 alla presente procedura.

L'ISPRA può richiedere ulteriori informazioni e/o integrazioni alla documentazione presentata e, in questo caso, il richiedente provvede ad inviare i chiarimenti e/o la documentazione supplementare entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. L'ISPRA informa il Comitato sull'ammissibilità del richiedente alle fasi successive entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Non si computa in tale termine il/i periodo/i eventualmente trascorso/i in attesa dei chiarimenti da parte del richiedente.

Sulla base di tali informazioni, il Comitato delibera l'ammissione all'esame e ne dà comunicazione al richiedente.

Non è comunque possibile l'ammissione all'esame in presenza di situazioni previste dalla presente procedura come causa di sospensione (punto 4.8), o revoca dell'accreditamento (punto 4.9), ovvero in caso di manifesta non soddisfazione dei requisiti di indipendenza, obiettività,



competenza ed esperienza richiesti dal Regolamento EMAS e dalla presente procedura.

In caso di mancata ammissione all'esame, il Comitato informa il richiedente, specificandone i motivi. In questo caso, il richiedente può presentare al Comitato apposita istanza di ricorso secondo le modalità indicate nel successivo punto 4.10 e/o ripresentare la domanda non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione.

3.5 Costituzione e compiti della Commissione e svolgimento dell'esame

Successivamente all'ammissione dei candidati, il Comitato nomina un'apposita Commissione d'esame composta al massimo da 5 membri, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Della Commissione fa parte un esperto del Settore Accreditamento dell'ISPRA ed il Comitato può nominare uno dei suoi componenti in qualità di osservatore. L'ISPRA cura l'organizzazione e lo svolgimento degli esami; a tal fine istituisce un'apposita segreteria tecnica.

La commissione opera secondo le linee guida di cui all'Allegato 7 della presente procedura. Il numero delle sessioni di svolgimento dei colloqui sarà stabilito, di volta in volta, dal Comitato in funzione delle richieste pervenute. In ogni caso, sarà garantita, in presenza anche di un solo candidato, almeno una sessione per ogni anno. Agli ammessi all'esame, il Comitato comunica il giorno, l'ora e l'indirizzo della sede di svolgimento degli esami con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

La Commissione decide, sulla base di valutazioni verbalizzate all'atto del suo insediamento, se far precedere il colloquio da una prova scritta consistente in una serie di domande a risposta multipla. I lavori della commissione sono verbalizzati dalla segreteria tecnica che provvede ad inoltrare al Comitato la lista dei candidati idonei e non idonei ed il verbale.

Il Comitato, esaminati gli atti della Commissione, si pronuncia sull'ammissione di ciascun candidato alla successiva fase di prova in campo.

L'esito degli esami viene comunicato dal Comitato al candidato, il quale, in caso di esito positivo, concorda con l'ISPRA la data e il luogo per la prova in campo.

3.6 Candidati in possesso di attestato rilasciato da una "Scuola EMAS" riconosciuta dal Comitato

Ai candidati in possesso di attestato rilasciato da una "Scuola EMAS", che presentano la domanda come verificatore ambientale singolo per il settore indicato nell'attestato, vengono applicate le norme e le facilitazioni in vigore all'atto dell'approvazione dei relativi corsi.

Le modalità d'inoltro della domanda di accreditamento sono le stesse descritte al punto 3.2. In caso di esito positivo, la portata dell'accreditamento può essere limitata. Tale portata tiene inoltre conto, secondo i casi, delle dimensioni e della complessità dell'attività (Art. 21 del regolamento EMAS).

Le fasi dell'accreditamento per tali candidati saranno costituite da:

a. I° Livello SE-RA

- 1. Presentazione di idonea documentazione atta a comprovare:
 - esperienza lavorativa di base prevista all'allegato 4 punto b.1 della presente procedura <u>ridotta di 1 anno</u>;
 - requisiti previsti all'allegato 4 punti b.2, c. e d. della presente procedura;
- 2. Colloquio esame (vedi precedente punto 3.5)
- 3. Prova in campo (vedi successivo punto 3.7) in uno dei settori di attività (codici NACE) indicati nell'attestato rilasciato dalla scuola.



b. II° Livello ME-VA

- 1. Presentazione di idonea documentazione atta a comprovare:
 - esperienza lavorativa di base prevista all'allegato 4 punto b.1 della presente procedura <u>ridotta di 2 anni</u>;
 - requisiti previsti all'allegato 4 punto b.2 della presente procedura: effettuazione di almeno 7 audit completi, di cui almeno due in EMAS, come auditor di prima, seconda o terza parte, realizzati in applicazione di una norma di legge o di standard nazionali o internazionali che preveda l'adozione di forme di autocontrollo da parte di un'organizzazione. Dei 7 audit, almeno 3 devono essere condotti come Team Leader ed almeno due sui Sistemi di Gestione Ambientale. Tali audit potranno anche essere eseguiti durante il Project Work del Master di II° Livello ME–VA.
 - Requisiti previsti ai punti c. e d. dell'Allegato 4 della presente procedura
- 2. Prova in campo (punto 3.7 della presente Procedura) in uno dei settori di attività (codici NACE) indicati nell'attestato rilasciato dalla scuola.

In entrambi i casi l'esperienza di lavoro deve essere maturata in una posizione tecnica, gestionale o professionale che abbia comportato l'esercizio nella capacità di giudizio, nella soluzione di problemi e nella comunicazione, e la competenza nel campo delle tematiche ambientali.

3.7 Prova in campo

La prova in campo prevede la supervisione, da parte dell'ISPRA, attraverso una sorveglianza diretta delle attività durante la verifica del sistema di gestione ambientale e di convalida della dichiarazione ambientale EMAS, svolta dal candidato, presso un'organizzazione che intende richiedere la registrazione e che opera in uno dei settori (codici NACE) per i quali egli sia stato ritenuto idoneo a seguito del superamento dell'esame e/o riportato sul certificato rilasciato dalla scuola.

Al termine della prova in campo, l'ISPRA trasmette al Comitato, entro 30 giorni, una relazione, contenente l'esito finale dell'istruttoria stessa, secondo le modalità indicate al punto 2.5 della presente procedura.

3.8 Accreditamento dei verificatori ambientali Singoli

Il Comitato, esaminato il rapporto tecnico dell'ISPRA si pronuncia sull'accreditamento e su eventuali limitazioni alla sua portata in termini di tipologia di attività e di dimensione dell'organizzazione.

Il Comitato può richiedere all'ISPRA chiarimenti o supplementi di istruttoria, fissandone il termine per la trasmissione degli approfondimenti richiesti e per la conseguente deliberazione sull'accreditamento.

Il richiedente è informato per iscritto dal Comitato sull'avvenuto rilascio dell'accreditamento entro 15 gg. dalla relativa deliberazione.

In caso di mancato rilascio dell'accreditamento, il Comitato informa il richiedente, specificandone i motivi. In questo caso, il richiedente può presentare al Comitato apposita istanza di ricorso secondo le modalità indicate nel successivo punto 4.10 e/o ripresentare la domanda non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione di mancata concessione.

3.9 Validità dell'accreditamento dei verificatori ambientali singoli

L'accreditamento non è soggetto a scadenza temporale, ma al mantenimento delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Per questo motivo, il verificatore è soggetto a sorveglianza periodica secondo le modalità descritte al successivo punto 3.10 della presente procedura. Il



verificatore ambientale è tenuto a dare comunicazione al Comitato di ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione di primo accreditamento ed inviare, entro 60 giorni, la relativa documentazione aggiornata.

3.10 Sorveglianza dei verificatori ambientali singoli

La sorveglianza dei verificatori ambientali singoli si svolge secondo le stesse modalità indicate al punto 2.9 della presente procedura ad esclusione delle spese di sorveglianza.

3.11 Estensione della portata dell'accreditamento dei verificatori ambientali singoli

Il verificatore ambientale singolo accreditato può richiedere l'estensione dell'accreditamento, presentando una successiva domanda, potendo comunque fare riferimento, per quanto di attualità, ai documenti precedentemente presentati. Il Comitato tenuto conto degli ambiti di estensione richiesti stabilisce, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dall'ISPRA, se sottoporre il verificatore ambientale singolo ad un nuovo iter di accreditamento o, ritenuta sufficiente la precedente prova, di effettuare solo un colloquio o una supervisione in campo alla prima verifica sul settore in estensione.

Il verificatore ambientale accreditato, che richiede l'estensione, è tenuto al versamento delle eventuali relative spese per esame documentale, secondo quanto previsto nell'Allegato 6 alla presente procedura, da versarsi con le medesime modalità di cui al punto 3 dello stesso Allegato.

SEZIONE 4

NORME COMUNI E FINALI

4.1 Certificato di accreditamento

La comunicazione dell'avvenuta concessione dell'accreditamento e/o dell'estensione della portata dell'accreditamento è corredata da un certificato, a firma del presidente del Comitato, redatto secondo lo schema dell'Allegato 9 alla presente procedura. Il Certificato riporta i codici NACE (contenuti all'interno del/i macrosettore/i) per i quali il verificatore è autorizzato ad operare in Italia ed in Europa e il periodo di validità del certificato. Sarà cura dei verificatori restituire al Comitato il certificato in originale non più valido, ritirato o obsoleto a seguito di un'estensione e/o limitazione della portata dell'accreditamento.

4.2 Elenco dei verificatori ambientali

L'ISPRA cura l'elenco nazionale dei verificatori ambientali previsto dall'articolo 28 comma 8 del regolamento EMAS e trasmette alla Commissione Europea i dati relativi all'elenco dei verificatori ambientali accreditati ed i relativi aggiornamenti.

4.3 Riunioni periodiche con i verificatori

Il Comitato con il supporto dell'ISPRA organizza riunioni periodiche, con cadenza almeno annuale, con i verificatori ambientali accreditati e con i soggetti per i quali è in corso l'iter di accreditamento. Le riunioni hanno l'obiettivo di discutere tematiche di interesse comune e di scambio di informazioni e comunicazioni.

4.4 Comunicazioni con i verificatori

I verificatori ambientali si impegnano a comunicare al Comitato, e per conoscenza al Settore Accreditamento dell'ISPRA, ogni problematica inerente l'interpretazione del Regolamento EMAS.

La soluzione di problematiche emerse su aspetti specifici del Regolamento EMAS sono condivise con tutti i verificatori dal Comitato che delibera in merito con l'emanazione di

**** EMAS

PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO E LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI Revisione 11 del 08/11/2010

"Posizioni", lettere circolari, ecc. La relativa informazione viene inviata a tutti i verificatori e pubblicata sul sito web. I suddetti documenti costituiscono un riferimento obbligatorio per i verificatori e per le organizzazioni.

4.5 Obblighi dei verificatori ambientali

Gli obblighi, cui sono soggetti i verificatori ambientali, sono definiti nel Regolamento EMAS. I verificatori ambientali accreditati in Italia sono altresì tenuti al rispetto delle regole professionali deontologiche e delle raccomandazioni emanate dal Comitato.

I verificatori ambientali accreditati in Italia devono:

- a. comunicare entro 60 giorni al Comitato tutte le modifiche avvenute, successivamente alla data di accreditamento, nella propria organizzazione (se accreditati come tale), nelle procedure e negli altri requisiti, comportanti significativi mutamenti della sua funzionalità o comunque rilevanti ai fini dell'accreditamento.
- b. Inoltrare all'ISPRA, con cadenza almeno semestrale (entro il 31 gennaio ed il 31 luglio), la pianificazione delle proprie attività di verifica e convalida EMAS presso le organizzazioni aventi sede nel territorio nazionale. L'ISPRA attiva le sorveglianze sulla base di quanto pianificato da parte di ogni verificatore concordando con quest'ultimo le modalità di intervento. Per questa comunicazione, i verificatori dovranno utilizzare il formato elettronico (file excel) il cui contenuto è indicato nell'Allegato 8 appendice I.
- c. Inoltrare all'ISPRA con cadenza almeno semestrale, entro il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno (se accreditati come organizzazioni), l'elenco aggiornato del proprio personale ispettivo che opera per lo schema EMAS. Tale elenco dovrà evidenziare, per ogni ispettore, il ruolo (team leader, auditor, esperto tecnico) ed il/i settore/i NACE e/o macrosettore/i per i quali è qualificato. Per questa comunicazione, i verificatori dovranno utilizzare il formato elettronico (file excel) il cui contenuto è indicato nell'Allegato 8 appendice II.
- d. Informare il Comitato e l'ISPRA in merito ad incidenti e/o emergenze ambientali occorse ad organizzazioni registrate;
- e. Informare il Comitato e l'ISPRA sulle variazioni contrattuali con i propri clienti relativamente allo schema EMAS.

La mancata comunicazione di quanto previsto ai precedenti punti può determinare le condizioni per la sospensione dell'accreditamento come stabilito al successivo punto 4.8 della presente procedura.

4.6 Richiamo scritto

Nel caso d'inosservanza delle regole riportate nella presente procedura e nel Regolamento EMAS, il verificatore potrà essere soggetto ad un richiamo scritto da parte del Comitato.

Anche nel caso di carenze sostanziali (ritenute tali dopo opportuni approfondimenti effettuati dall'ISPRA), quali mancato riscontro di Non Conformità legislative o di contenuto della dichiarazione ambientale (attività riconducibili ad un codice NACE per il quale il verificatore ambientale non è accreditato, aspetti ambientali rilevanti, relativi al settore, e non riportati nella dichiarazione ambientale, programmi ambientali non significativi e/o reiterati nel tempo), emerse nel corso delle istruttorie di registrazione EMAS svolte dall'ISPRA, reiteratesi nel corso dell'anno e notificate al verificatore ambientale, il Comitato può attivare la procedura di richiamo scritto.

Tale richiamo, qualora ne sussistano le condizioni, costituisce il primo passo verso la procedura di sospensione e/o revoca dell'accreditamento. Il richiamo scritto è comunicato dal Comitato al verificatore ambientale.



Al verificarsi delle condizioni per un terzo richiamo scritto, il Comitato darà seguito al procedimento previsto al punto 4.8 oppure al punto 4.9 a seconda della gravità dell'inosservanza.

4.7 Limitazione della portata dell'accreditamento

In caso di intervenuta indisponibilità di personale idoneo ad operare nell'ambito dei macrosettori e/o dei settori NACE oggetto di accreditamento (documentazione fornita dal verificatore o sulla base delle evidenze derivanti dall'attività di sorveglianza dell'ISPRA) il Comitato, sentito il verificatore ambientale interessato, può deliberare la limitazione della portata dell'accreditamento come previsto all'art. 23 del Regolamento EMAS.

La limitazione della portata dell'accreditamento è deliberata dal Comitato, sentito il verificatore ambientale interessato, anche nel caso in cui, a seguito delle verifiche periodiche eseguite dall'ISPRA, il verificatore ambientale, sia organizzazione che singolo, non dia evidenza di aver operato o mantenuto le competenze per un periodo superiore a 4 anni nell'ambito di uno o più settori NACE per i quali è accreditato.

4.8 Sospensione dell'accreditamento

La sospensione dell'accreditamento è deliberata dal Comitato:

- a) al verificarsi delle condizioni previste al precedente punto 4.6;
- b) in caso di violazione al Regolamento EMAS;
- c) in caso di violazione grave alla presente procedura o di mancato adeguamento ad eventuali sue successive modifiche o integrazioni, o di violazione grave alle direttive di comportamento deontologico o alle raccomandazioni emanate del Comitato ad indirizzo dei verificatori ambientali accreditati;
- d) in caso di mancata o tardiva comunicazione di elementi rilevanti ai fini dell'accreditamento;
- e) in caso di comprovata insufficienza qualitativa dell'attività svolta che abbia comportato l'adozione di un precedente provvedimento di cui al punto 4.6 precedente;
- f) in caso di condanna di primo grado per reati fiscali o societari o per delitti contro la Pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro la persona;
- g) in caso di mancato versamento delle quote annuali o della quota per la revisione periodica dell'accreditamento di cui all'Allegato 3, ovvero in caso di mancato versamento delle quote annuali di cui all'Allegato 6 alla presente procedura.

La delibera di sospensione è adottata previa consultazione delle parti interessate compreso il verificatore ambientale. L'ipotesi sub f) si riferisce a condanne riportate dal verificatore ambientale, se singolo, ovvero, se organizzazione dal suo legale rappresentante e/o dal responsabile dell'accreditamento e non richiede la consultazione.

La delibera di sospensione fissa, in ogni caso in cui ciò sia possibile, i termini entro i quali il verificatore ambientale deve provvedere alla rimozione delle cause che ne hanno provocato l'adozione.

Il provvedimento di sospensione dell'accreditamento, corredato dell'indicazione dei motivi del provvedimento stesso, è comunicato al verificatore ambientale. Esso implica la sospensione di ogni attività da parte del verificatore ambientale fino alla revoca della sospensione.

L'ISPRA provvede alla registrazione nell'elenco nazionale del provvedimento di sospensione ed alla relativa comunicazione alla Commissione Europea.

4.9 Revoca dell'accreditamento

La revoca dell'accreditamento è deliberata dal Comitato:



- a) in caso di violazione grave al Regolamento EMAS, dovendosi intendere come tale l'infrazione agli obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità imposti ai verificatori ambientali accreditati;
- b) in caso di mancata rimozione, nei termini previsti, delle cause che hanno determinato la sospensione dell'accreditamento;
- c) in caso di fallimento del verificatore ambientale organizzazione;
- d) in caso di condanna definitiva per reati fiscali o societari o per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro la persona.

Nelle ipotesi sub a) e b) la delibera di revoca è adottata previa consultazione delle parti interessate compreso il verificatore ambientale.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento, corredato dell'indicazione dei motivi del provvedimento stesso, è comunicato al verificatore ambientale.

L' ISPRA provvede alla cancellazione dei riferimenti del verificatore dall'elenco nazionale ed alla relativa comunicazione alla Commissione Europea.

4.10 Ricorsi

Il Verificatore Ambientale (organizzazione o singolo) può inoltrare istanza di ricorso nei confronti delle decisioni del Comitato entro 30 giorni dall'invio della relativa comunicazione scritta inerente il diniego dell'accreditamento/estensione, la sospensione, cancellazione e la riduzione della portata dell'accreditamento. Il ricorso deve essere formalizzato a mezzo lettera raccomandata A/R o per corriere, firmata dal Legale rappresentante, allegando la documentazione ritenuta utile a discutere il caso.

Il Comitato, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, istituisce e convoca una commissione di esperti nel campo della valutazione di processi/procedimenti ambientali composta da un membro in rappresentanza del Comitato, un membro indicato dal ricorrente e da un Presidente scelto con il consenso delle parti. La Commissione esamina la documentazione per valutare la fondatezza del ricorso. Il parere definitivo è comunicato al ricorrente entro 30 giorni successivi.

4.11 Rinuncia all'accreditamento

La rinuncia all'accreditamento, da parte del verificatore ambientale accreditato, può essere effettuata in ogni momento, a mezzo lettera raccomandata A/R o per corriere inviata al Comitato.

4.12 Determinazione dei diritti annuali e modalità di pagamento

I diritti annuali di partecipazione al sistema di accreditamento, stabilite negli Allegati 3 e 6 alla presente procedura, devono essere versate all'Erario, secondo le modalità indicate all'art. 14, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1993, n. 413 e successive modifiche e integrazioni, ovvero sul Capo XXXII – Capitolo 2594 delle Entrate del Bilancio dello Stato con causale "Diritti di partecipazione al sistema Ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti", indicando altresì che si riferisce all'accreditamento. Tali versamenti, di norma, sono effettuati tramite le Tesorerie Provinciali di riferimento. Il termine per il pagamento dei diritti annuali a carico dei verificatori ambientali accreditati in Italia, scade il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il mancato pagamento dei diritti annuali e delle spese potrà portare alle condizioni di sospensione e/o revoca previste ai punti 4.8 e 4.9 della presente procedura.

4.13 Rimborsi

In nessun caso può aver luogo il rimborso dei diritti annuali versati e/o delle spese relative ai procedimenti, né a seguito dell'esito negativo della procedura di accreditamento, né per il ritiro



della domanda o la decadenza della stessa.

La rinuncia, la sospensione o la revoca dell'accreditamento non esonerano dal pagamento del diritto annuale riferita al fatturato maturato nell'anno in corso al momento della rinuncia, della sospensione o della revoca dell'accreditamento stesso.



ALLEGATI:

I seguenti allegati sono parte integrante della presente procedura:

- Allegato 1 Schema di domanda per l'accreditamento e l'estensione della portata dell'accreditamento dei verificatori ambientali "organizzazioni" Allegato 2 Criteri per l'accreditamento dei verificatori ambientali "organizzazioni" Allegato 3 Settori e quote per l'accreditamento e spese per la sorveglianza dei verificatori ambientali "organizzazioni" Titoli formativi, professionali e scientifici per l'accreditamento dei verificatori Allegato 4 ambientali "singoli" Allegato 5 Schema di domanda per l'accreditamento/estensione dei verificatori ambientali "singoli" Allegato 6 Settori e quote per l'accreditamento e spese per la sorveglianza dei verificatori ambientali "singoli" Linee guida per le commissioni di esame ai fini dell'accertamento della Allegato 7 competenza di aspiranti verificatori ambientali "singoli" Allegato 8 Format di comunicazione della pianificazione delle attività e della matrice di correlazione fra Divisioni NACE/Macrosettori e qualifica del personale
- Allegato 9 Certificato di accreditamento



ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "ORGANIZZAZIONI"

Al Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit Sezione EMAS Italia c/o ISPRA Settore Accreditamento Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma

La scrivente organizzazione
con sede in
chiede, ai sensi del Regolamento EMAS l'accreditamento come verificatore ambientale per le seguenti Divisioni NACE e/o gruppi di Divisioni NACE (Macrosettori) come riportato nell'Allegato 3 della procedura:

A tal fine:

- s'impegna ad attenersi al Regolamento EMAS per ciò che riguarda gli obblighi previsti per i verificatori ambientali;
- dichiara di conoscere la procedura per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali adottata dal Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit Sezione EMAS Italia;
- accetta di attenersi a quanto stabilito nella citata procedura ed in particolare di:
 - ottemperare alle prescrizioni relative ai criteri per le "Organizzazioni" riportati nella stessa procedura;
 - accettare di pagare le quote fissate;
- dichiara di essere disponibile a sostenere visite ispettive da parte dell'ISPRA presso i propri uffici (office audit) e nel corso dello svolgimento delle proprie attività di verifica e convalida di dichiarazioni ambientali.



ALLEGATO 1

dic	chiara di aver svolto o di svolgere le seguenti altre attività, diverse dalla verifica e convalida della chiarazione ambientale secondo EMAS:
••••	
••••	
Al	lega la seguente documentazione:
1.	foglio notizie debitamente compilato (v. appendice I al presente schema di domanda);
2.	dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, concernente lo status giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento dell'organizzazione stessa;
3.	organigramma dell'organizzazione con la specificazione del numero degli addetti e del loro rapporto di lavoro con l'organizzazione.
4.	matrice di correlazione fra codici NACE/macrosettori richiesti e personale con indicazione dei ruoli che possono assumere (v, appendice II dell'Allegato 8 della procedura)
Al	lega altresì la documentazione relativa alla dimostrazione del possesso di requisiti di:
1.	indipendenza, , imparzialità, trasparenza e riservatezza;
2.	possesso di sistemi, metodologie e procedure di verifica di sistema e di convalida della dichiarazione ambientale, incluse regole e procedure applicate per la concessione della convalida stessa;
3.	metodologie e procedure concernenti i sistemi per il controllo della qualità e disposizioni sulla riservatezza.
4.	competenza del personale coinvolto nelle procedure EMAS e del personale esterno eventualmente impiegato in tali attività.
5.	altri documenti che consentono di dimostrare il rispetto della norma ISO 17021
Da	ta
	(Firma del legale rappresentante dell'organizzazione ovvero di persona da questi specificamente delegata)

NOTE:

Il Comitato si riserva il diritto di verificare la veridicità di tutte le informazioni riportate e la documentazione allegata. Il Comitato e l'ISPRA garantiscono la massima riservatezza di tutte le informazioni indicate ed allegate alla presente domanda.

Si prega di compilare la presente domanda in stampatello, in tutte le sue parti e con le informazioni richieste, allegando la documentazione indicata.

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA PER <u>L'ESTENSIONE DELLA PORTATA</u> DELL'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "*ORGANIZZAZIONI*"

Al Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit Sezione EMAS Italia c/o ISPRA Settore Accreditamento Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma

	vente organizzazione
con sec	le in
già aco regolar sensi d seguen	creditata per operare come verificatore ambientale ai sensi degli articoli 20, 21 e 25 del mento EMAS ed iscritta nell'elenco nazionale ed europeo con la sigla IT-V-00nn, chiede, ai lel Regolamento EMAS l'estensione dell'accreditamento come verificatore ambientale per le ti Divisioni NACE o gruppi di Divisioni NACE (Macrosettori) di seguito indicati:
	la seguente documentazione:
0	dossier di qualifica (es. Curriculum vitae) del personale interno ed esterno impiegato in tali attività;
0	matrice di correlazione fra Divisioni NACE/Macrosettori richiesti e personale con indicazione dei ruoli che possono assumere (v, appendice II all'Allegato 8 della procedura).
Data	
	(Firma del legale rappresentante dell'organizzazione ovvero di persona da questi specificamente delegata)

NOTE:

Il Comitato si riserva il diritto di verificare la veridicità di tutte le informazioni riportate e la documentazione allegata. Il Comitato e l'ISPRA garantiscono la massima riservatezza di tutte le informazioni indicate ed allegate alla presente domanda.

Si prega di compilare la presente domanda in stampatello, in tutte le sue parti e con le informazioni richieste, allegando la documentazione indicata.



ALLEGATO 1

Appendice I FOGLIO NOTIZIE

(da utilizzare solo per la richiesta di 1° accreditamento)

1.	Nome dell'organizzazione:
2.	Indirizzo:
•••••	Telefono: Fax:
	indirizzo di posta elettronica:
	Indirizzo della sede legale (se diverso dal precedente):
	sito web
3.	Partita IVA / Codice fiscale:
4.	Eventuale iscrizione CCIAA:
5.	Numero complessivo dei dipendenti e numero di quelli impiegati nella verifica e convalida dell Dichiarazione Ambientale:
6.	Nome e qualifica del legale rappresentante dell'organizzazione:
7.	Nome e qualifica della persona specificamente delegata quale Responsabile dell'organizzazion ai fini dell'accreditamento:
8.	Nome e qualifica della persona incaricata dei contatti con il Comitato Ecolabel Ecoaudit Sezione EMAS Italia:
Data	
	(Firma del legale rappresentante dell'organizzazione ovvero di persona da questi specificamente delegata)



ALLEGATO 2

CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "ORGANIZZAZIONI"

a) Imparzialità, indipendenza, , trasparenza e riservatezza

- 1. Ai fini dell'accreditamento, un'organizzazione deve essere indipendente e imparziale;
- 2. Il richiedente l'accreditamento deve dimostrare che la sua organizzazione ed il suo personale non siano soggetti ad alcuna pressione commerciale, finanziaria o di altro tipo, che potrebbe influenzarne il giudizio o minare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio o integrità in rapporto alle attività svolte;
- 3. Le organizzazioni che soddisfano i criteri dei punti 4.2, 4.5 trasparenza 8.5 riservatezza 5.2, gestione dell'imparzialità, 5.3 responsabilità e risorse finanziarie; 6.2 Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità della UNI CEI EN ISO/IEC 17021, rispondono ai requisiti del presente punto.

b) Organizzazione

- 1. Il richiedente l'accreditamento deve possedere, e mettere a disposizione del Comitato all'atto dell'invio della richiesta di accreditamento, un organigramma da cui risultino definite le responsabilità e la struttura di funzionamento dell'organizzazione e una dichiarazione concernente lo status giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento;
- 2. La documentazione richiesta deve consentire di individuare:
 - a. i compiti, le responsabilità ed i rapporti, illustrati attraverso uno schema organizzativo, fra le strutture dell'organizzazione e, in particolare, i collegamenti esistenti tra le strutture che effettuano la verifica e quelle che rilasciano la dichiarazione di conformità del sistema e la convalida della dichiarazione ambientale secondo i requisiti del regolamento EMAS;
 - b. la presenza di una competenza ambientale nella posizione di responsabilità decisionale;
 - c. i sistemi di verifica e convalida della dichiarazione ambientale utilizzati, incluse le regole e le procedure applicate per la concessione della convalida stessa.
- 3. Nel caso in cui il richiedente sia parte di una più vasta organizzazione, la documentazione di cui al punto 2 dovrà evidenziare i rapporti esistenti tra la struttura che opera come verificatore ambientale ed il resto dell'organizzazione, in particolare per ciò che riguarda la consulenza nel settore ambientale.
- 4 Le organizzazioni che soddisfano i criteri del punto 6.1 della UNI CEI EN ISO/IEC 17021 rispondono ai requisiti del presente punto.

c) Personale

- 1. Il richiedente l'accreditamento deve disporre di personale competente per le funzioni relative alle verifiche previste nell'ambito della portata dell'accreditamento e dimostrare capacità per accertare:
 - a. l'ottemperanza a tutte le disposizioni del Regolamento EMASed, in particolare, quelle concernenti la politica e il programma ambientale, l'analisi ambientale, il funzionamento del sistema di gestione ambientale, i processi di audit ambientale e le dichiarazioni ambientali;
 - b. l'attendibilità, la credibilità e l'esattezza dei dati e delle informazioni incluse nella dichiarazione ambientale, nella dichiarazione ambientale aggiornata e in eventuali



ALLEGATO 2

informazioni ambientali da convalidare e l'adeguata trattazione nella medesima di tutti i problemi ambientali rilevanti inerenti l'organizzazione;

- c. il corretto utilizzo del Logo EMAS da parte delle organizzazioni registrate.
- 2. Per lo scopo di cui al punto 1, il richiedente deve dimostrare di possedere, e mettere a disposizione, documenti relativi alle qualifiche, formazione ed esperienza del personale a disposizione almeno nei seguenti campi:
 - a) conoscenza e comprensione del Regolamento EMAS, del funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale, delle norme pertinenti e dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili;
 - b) conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle attività oggetto di verifica e convalida;
 - c) conoscenza e comprensione degli aspetti e impatti ambientali, compresa la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile;
 - d) conoscenza e comprensione degli aspetti tecnici attinenti alle tematiche ambientali dell'attività oggetto di verifica;
 - e) comprensione del funzionamento generale delle attività oggetto di verifica per la valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione per quanto attiene all'interazione tra l'ambiente e l'organizzazione e i suoi prodotti, servizi e operazioni;
 - f) conoscenza e comprensione dei requisiti e dei metodi di audit ambientale;
 - g) conoscenza dell'audit di informazione (dichiarazione ambientale);
 - h) la dimensione ambientale dei prodotti e dei servizi, compresi gli aspetti e le prestazioni ambientali in fase di utilizzo e post-utilizzo, e la correttezza dei dati forniti ai fini dell'adozione di decisioni in ambito ambientale.

L'estensione della qualifica del personale auditor (settori NACE) non può prescindere dalla esperienza lavorativa maturata nel settore.

- 3. La competenza, di cui al punto 1, e le specifiche conoscenze nei campi, di cui al punto 2, devono essere supportati da documenti concernenti:
 - a) titoli di studio;
 - b) corsi di formazione e/o superamento di specifici esami riconosciuti;
 - c) esperienza in attività attinenti gli ambiti di applicazione del Regolamento EMAS.
- 4. Tutta la documentazione, di cui ai precedenti punti 2 e 3, deve essere conservata e resa disponibile ai fini del procedimento.
- 5. Le organizzazioni che soddisfano il punto 7 della UNI CEI EN ISO/IEC 17021, rispondono ai requisiti contenuti nei punti 2 e 3 del presente paragrafo (Personale).
- 6 I requisiti sopra riportati devono essere soddisfatti anche nel caso di affidamento all'esterno dell'attività di verifica per conto del verificatore ambientale, sulla base di uno specifico rapporto contrattuale(punto 7.5 della UNI CEI EN ISO/IEC 17021).

d) Procedure

Il richiedente l'accreditamento deve possedere e mettere a disposizione metodologie e procedure di verifica e convalida documentate, compresi sistemi per il controllo della qualità delle verifiche effettuate. A tal fine, il richiedente deve dimostrare di rispettare i punti 9 e 10 della UNI CEI EN ISO/IEC 17021

Nota:

Ai fini dell'EMAS, i termini contenuti nella UNI CEI EN ISO/IEC 17021 che si riferiscono a "organismo di certificazione", "certificazione del Sistema di Gestione Ambientale" e "certificato" devono intendersi sostituiti rispettivamente da: "verificatore ambientale", "verifica e convalida della dichiarazione ambientale" e "dichiarazione ambientale convalidata".



ALLEGATO 3

SETTORI E QUOTE PER L'ACCREDITAMENTO E SPESE PER LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "ORGANIZZAZIONI"

1. Settori di accreditamento

L'accreditamento dei verificatori ambientali "Organizzazioni" è concesso per uno o più Divisioni NACE definiti da Regolamento (CE) n. 1893/2006, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee.

L'accreditamento può essere richiesto anche in relazione a raggruppamenti di Divisioni NACE (*Macrosettori*), il cui elenco è riportato nell'Appendice I al presente Allegato, purché sussistano le condizioni di possesso di competenza ivi indicate. In questo caso l'accreditamento si intende esteso a tutte le Divisioni NACE comprese all'interno di ogni Macrosettore concesso.

Per ogni Macrosettore, sono individuati uno o più "codici qualificanti", ovvero quei codici che rappresentano attività caratterizzate da aspetti ambientali di elevata complessità imputabili a processi di produzione complessi nonché a requisiti legislativi particolari. Il verificatore ambientale, che possiede esperienza tecnica e di audit per tutte le Divisioni NACE "qualificanti" in un Macrosettore, viene ritenuto in grado di svolgere le attività anche per un codice "non qualificante", ossia di minore complessità, all'interno dello stesso Macrosettore. In questo caso il verificatore può operare in tutto il Macrosettore concesso, salvo notificare al Comitato la pianificazione di tali attività in modo da consentire eventuali sorveglianze a campione da parte dell'ISPRA.

Il verificatore ambientale che non possiede le competenze per operare per un codice qualificante all'interno di un Macrosettore, e che intenda operare in una qualsiasi delle altre Divisioni NACE ivi incluse, potrà richiedere l'accreditamento per la/e divisione/i NACE di interesse. In questo caso dovrà dimostrare di possedere i requisiti specifici per le Divisioni richieste. Tali principi si applicano anche in fase di estensione e limitazione della portata dell'accreditamento.

Il "Certificato di Accreditamento" riporterà, indipendentemente dalla modalità con la quale viene concesso l'accreditamento e/o l'estensione, l'elenco delle Divisioni NACE concesse, e non i Macrosettori, utilizzando il relativo format numerico (es. 10.1).

2. Diritti annuali e spese a carico dei Verificatori ambientali "organizzazioni"

a. Spese per la primo accreditamento

Il preventivo delle spese del procedimento, calcolato dall'ISPRA sulla base del numero di giorni-uomo previsti e delle spese di trasferta da sostenere, viene inviato, per accettazione, al richiedente l'accreditamento.

Per l'utilizzo di personale ISPRA è previsto un costo di € 750,00 per giorno-uomo fino ad un massimo di 12 giorni-uomo in relazione alla prima Divisione NACE/Macrosettore richiesto. Tale limite non può essere superato se non con il consenso del richiedente.

Nel caso di richiesta di accreditamento per più Divisioni NACE/Macrosettori, l'utilizzo aggiuntivo di personale ISPRA è limitato a massimo 6 giorni-uomo per ciascuna Divisione NACE/Macrosettore.

Le spese di trasferta per il personale ISPRA sono stabilite in un massimo di \in 500,00 al giorno per persona per un importo totale, per istruttoria di accreditamento, che non superi \in 5.000,00.

b. Spese per l'estensione della portata dell'accreditamento

Il procedimento relativo alla domanda di estensione della portata dell'accreditamento comporta, di norma, l'utilizzo di personale ISPRA per un massimo di 6 giorni-uomo per ciascuna Divisione NACE/Macrosettore.



ALLEGATO 3

Le spese di trasferta per il personale ISPRA sono stabilite in un massimo di € 500,00 al giorno per persona per un importo totale, per procedimento, che non superi € 5.000,00.

c. Spese per l'attività di sorveglianza

Per la sorveglianza periodica sui verificatori accreditati, è previsto un costo di € 750,00 per ogni giorno-uomo impegnato ed il rimborso delle spese di trasferta stabilite in un massimo di € 500,00 al giorno per un importo totale, per procedimento, che non superi € 5.000,00.

L'attività di sorveglianza non programmata o straordinaria sui verificatori ambientali può essere effettuata in qualsiasi momento dall'ISPRA, su esplicito mandato del Comitato, senza oneri per i verificatori interessati.

d. Diritti annuali

I diritti annuali a carico dei verificatori ambientali "Organizzazioni" accreditati sono stabiliti nella misura del 2% del fatturato dell'organizzazione relativo alle attività di verifica e convalida effettuate nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto di € 1.000,00. Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento e copia della relativa ricevuta deve essere inviata all'ISPRA.

Le spese sostenute dall'ISPRA per le attività di accreditamento, estensione dell'accreditamento e sorveglianza vanno versate a fronte di specifiche Note di debito emesse dall'ISPRA. I relativi versamenti devono essere effettuati sul c/c 218550 presso BNL Ag. 18 – Via Cristoforo Colombo, 550 Roma CODICE IBAN. IT67P0100503382000000218550 SWIFT CODE: BNL I I T R R

I diritti annuali dovuti devono essere versati sul Capo XXXII – Capitolo 2594 delle Entrate del Bilancio dello Stato con causale "Diritti di partecipazione al sistema Ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti", indicando altresì che si riferisce all'accreditamento. Tali versamenti, di norma, sono effettuati tramite le Tesorerie Provinciali di riferimento.

ALLEGATO 3

APPENDICE I: Tabella di equivalenza fra Macrosettori - NACE

(A titolo indicativo sono riportate anche le equivalenze fra codici EA e macrosettori ACCREDIA)

	NACE	E	A	
Macrosettori	Divisioni	Divisioni qualificanti	Settori	Macrosettori
I	1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 81.3 - 2	1.1 - 1.2 - 1.3 - 2	1	I
II	1.4 – 1.7 – 3	1.4 - 3	1	I
III	5 - 6 - 7 - 8 - 9	5 – 6	2	IV
IV	10 – 11 – 12	10 – 11	3	I
V	17	17	7	III
VI	13 – 14 (escluso 14.2) – 32.5	13	4	VI
VII	14.2 - 15 - 95.23	15	5	VI
VIII	16 - 31 - 95.24	16	6, 23e	V
IX	19 - 20 - 21 - 22 - 27.33	19 – 20 - 21	10, 12, 13, 14	VII
X	24.46	24.46	11	X
XI	23 - 24 (escluso 24.46)	24 (escluso 24.46)	15, 16, 17a, 23f	IV
XII	25 - 26 - 27 (escluso 27.33) 28 - 29 - 30 - 32 (escluso 32.5) - 33 - 45.2 95.1 - 95.21 - 95.22 - 95.25 - 95.29	25 – 26 – 27 (escluso 27.33) – 28	17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23a, 23b, 23c, 23d; 29b	II
XIII	38 – 37 - 39 - 81.29	37 - 38	24, 39a	XI
XIV	35 – 36	35 – 36	25, 26, 27	VIII
XV	41.2 - 42 - 43	41.2 - 42	28	IV
XVI	77	77	32	IX
XVII	45 (escluso 45.2) - 46 (escluso 46.12) - 47 (escluso 47.3)	45 (escluso 45.2) – 46 (escluso 46.12)	29a, c	IX
XVIII	47.3 - 46.12 -	47.3	29a	IX
XIX	55 - 56	55 - 56	30	I
XX	75 – 86 – 87 - 88	86	38	XIV
XXI	49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 61	49 - 50 - 51	31a, 31b	II
XXII	41.1 - 58.2 - 62 - 63.1 - 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 78 - 79 - 80 - 81.1 - 81.21 - 81.22 - 82	62 - 64 - 65 - 68	32, 33, 35	IX
XXIII	18 - 58.1	18 – 58.1	8, 9	III
XXIV	84 - 85	84 – 85	36, 37	XIII
XXV	59 - 60 - 63.9 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94; 96 - 97 - 98 - 99	59 – 60 – 90 - 91 - 93 – 96	39b	IX
XXVI	72	72	34	XII

ALLEGATO 4

TITOLI FORMATIVI, PROFESSIONALI E SCIENTIFICI PER L'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

I verificatori ambientali, che agiscono in modo autonomo (*Singoli*), devono possedere a titolo personale tutte le necessarie competenze e caratteristiche richieste dall'art. 21 del Regolamento EMAS. L'accreditamento sarà concesso, con portata limitata, in funzione della competenza dimostrata ed il possesso dei requisiti richiesti per dimostrare i quali il candidato dovrà produrre una idonea documentazione.

Il richiedente l'accreditamento deve dimostrare:

a. Competenza

1. Istruzione di base

Gli aspiranti verificatori ambientali devono possedere il diploma di laurea. Un titolo di studio di grado inferiore è ammesso in presenza di un'adeguata esperienza lavorativa suppletiva (infra, n. 2).

2. Formazione specifica

Il richiedente l'accreditamento deve dimostrare di essere in possesso di un'adeguata formazione specifica sui seguenti aspetti (in relazione alle Divisioni NACE per cui è richiesto l'accreditamento):

- a) conoscenza e comprensione del Regolamento EMAS, del funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale, delle norme pertinenti e dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili;
- b) conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle attività oggetto di verifica e convalida;
- c) conoscenza e comprensione degli aspetti e impatti ambientali, compresa la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile;
- d) conoscenza e comprensione degli aspetti tecnici attinenti alle tematiche ambientali dell'attività oggetto di verifica;
- e) comprensione del funzionamento generale delle attività oggetto di verifica per la valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione per quanto attiene all'interazione tra l'ambiente e l'organizzazione e i suoi prodotti, servizi e operazioni;
- f) conoscenza e comprensione dei requisiti e dei metodi di audit ambientale;
- g) conoscenza dell'audit di informazione (dichiarazione ambientale);
- h) la dimensione ambientale dei prodotti e dei servizi, compresi gli aspetti e le prestazioni ambientali in fase di utilizzo e post-utilizzo, e la correttezza dei dati forniti ai fini dell'adozione di decisioni in ambito ambientale.

I requisiti di formazione specifica devono essere opportunamente documentati attraverso, ad esempio, attestazioni di frequenza di corsi (con eventuali esami finali), partecipazione a seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e lavori scientifici in materia ambientale, attività di docenza e quant'altro il candidato ritiene utile.

In tutti i casi, la Commissione d'esame verificherà l'effettiva competenza ed esperienza dei candidati durante il colloquio.

b. Esperienza

1. Esperienza lavorativa di base

Il richiedente l'accreditamento deve possedere almeno 4 anni di esperienza lavorativa di base. In caso di possesso di titolo di studio di grado inferiore alla laurea specialistica è necessaria



ALLEGATO 4

un'esperienza lavorativa di base di almeno 7 anni. Almeno 2 degli anni di esperienza di lavoro devono essere maturati nel campo della gestione ambientale.

2. Esperienza specifica

Il richiedente l'accreditamento deve dimostrare di aver eseguito almeno sette audit completi di seconda o terza parte dei quali almeno due con riferimento ad una verifica e convalida EMAS presso un'organizzazione operante nel settore per il quale richiede l'accreditamento. Gli audit come team leader dovranno essere tre, di cui almeno due sui sistemi di gestione ambientale.

Il richiedente l'accreditamento deve dimostrare esperienza specifica nei settori di attività (Codici NACE) per i quali chiede l'accreditamento.

c. Imparzialità, indipendenza, , trasparenza e riservatezza

Il richiedente l'accreditamento deve attestare la propria indipendenza sia rispetto a qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro tipo, sia rispetto allo svolgimento di funzioni pubbliche di controllo, che potrebbe influenzarne il giudizio o far dubitare dell'imparzialità di giudizio o integrità in rapporto alle attività svolte. In particolare, il candidato deve indicare eventuali altre fonti di reddito derivanti da attività di consulenza o di altro tipo legate a rapporti con imprese operanti nei campi in cui è richiesto l'accreditamento. Deve impegnarsi a non effettuare verifiche e convalide presso organizzazioni con le quali ha avuto rapporti di consulenza negli ultimi 2 anni. Deve inoltre rispettare i punti 4.2, 4.5 trasparenza , 4.6 riservatezza, 5.2, gestione dell'imparzialità, 8.5 della UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

d. Procedure

Il richiedente deve trasmettere, all'atto della richiesta di accreditamento, i documenti che descrivono la propria metodologia e procedura di verifica e convalida. A tal fine, il candidato deve dimostrare di rispettare, in particolare, i requisiti dei punti 9 e 10 della UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

Nota

- A titolo indicativo, si ritengono ammissibili le esperienze professionali maturate nel contesto dell'ottemperanza, da parte di aziende con cui il candidato abbia intrattenuto rapporti di dipendenza o di consulenza, alla normativa relativa a Qualità, Ambiente e Sicurezza.
- Ai fini dell'EMAS, i termini contenuti nella UNI CEI EN ISO/IEC 17021 che si riferiscono a, "certificazione del Sistema di Gestione Ambientale" e "certificato" devono intendersi sostituiti rispettivamente da: "verifica e convalida della dichiarazione ambientale" e "dichiarazione ambientale convalidata".

ALLEGATO 5

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ACCREDITAMENTO/ESTENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

Al Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit Sezione EMAS Italia c/o ISPRA Settore Accreditamento Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma

II/La sottoscritto/a:	
Nome e Cognome	
Nato/a a:	il
con domicilio in:	
Città	Cap
TelFax	e-mail:
sito web:	
Indirizzo c/o il quale si vuole ricevere (se	diverso dal precedente) la documentazione:
Indirizzo:	
Città	Cap
TelFax	e-mail:
	CHIEDE
come verificatore ambientale singolo seco sorveglianza dei verificatori ambientali"	009, l'accreditamento/estensione della portata dell'accreditamento ondo le modalità previste dalla "Procedura per l'accreditamento e la sto per le seguenti Divisioni e/o sottodivisioni NACE
	DICHIARA
l'autenticità dei documenti, pena la deca revoca dell'accreditamento. Dichiara, inoltre, di conoscere la proced	cità di tutte le informazioni riportate nella presente domanda e denza presente e futura dei diritti di ammissione all'esame e/o la lura sopra citata e di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni ivi diritti annuali e alle spese sostenute dall'ISPRA.
Data	Firma
NOTE: 1. Si prega di compilare la presente Domanda e la modul documentazione indicata	istica allegata, in stampatello, in tutte le sue parti e con le informazioni richieste allegando la

2. Il Comitato si riserva il diritto di verificare la veridicità di tutte le informazioni riportate e la documentazione allegata.

- 3. Il Comitato e l'ISPRA garantiscono la massima riservatezza di tutte le informazioni indicate ed allegate alla presente domanda.
- 4. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento della quota richiesta dalla procedura. La quota non è soggetta a rimborso.



ALLEGATO 5

Modulo 1

1- Competenza

1.1 <u>ISTRUZIONE DI BASE</u>

Laurea/Diploma	Istituto universitario Scuola/Ente	Data di conseguimento

Nota: allegare fotocopia dei titoli

1.2 <u>ULTERIORI TITOLI POSSEDUTI DAL CANDIDATO</u>

Ente	Data di conseguimento	Normativa di riferimento	Certificazione del mantenimento

Nota: allegare fotocopia dei relativi certificati, attestati di qualifica e simili della eventuale documentazione attestante il mantenimento della qualifica.



ALLEGATO 5

Modulo 2

1.3 FORMAZIONE SPECIFICA

Corso/Seminario	Tema/Argomento	Durata (h)	Anno	Organizzaz./Ente

Note:

- a) allegare fotocopia del certificato di frequenza e/o superamento di esame dei corsi. Gli attestati devono essere accompagnati da copia del programma del corso che ne indichi la durata;
- **b**) tra questi corsi rientrano: corsi di specializzazione, Master di I° e II° livello, Scuole EMAS (SE-RA e ME-VA) ritenuti dal candidato utili per il processo di accreditamento .



ALLEGATO 5

Modulo 3

2- Esperienza

2.1 ESPERIENZA LAVORATIVA DI BASE

Dal	Al	Organizzazione	Settore di attività	Funzione/Ruolo

Note:

a) indicare mese e anno

b) allegare il curriculum dettagliato della esperienza lavorativa di base e specifica. Il curriculum dovrà essere firmato dal candidato e corredato da documentazione ufficiale del o dei datori di lavoro attestante le attività svolte presso strutture organizzate ed i relativi periodi di svolgimento, oppure supportate da documentazione adeguata quale: lettere di incarico, contratti, e simili (privi della parte economica)



ALLEGATO 5

Modulo 4

2.2 ESPERIENZA SPECIFICA

Settore di attività	Totale giorni	Giorni effettivi di audit	Organizzazione verificata	Tipo di V.I.	Ruolo	N. membri GVI	Normativa di riferimento	Committente

Nota: Allegare fotocopia di documentazione attestante la dimostrazione dei requisiti specificati attinenti le verifiche di cui all'esperienza specifica. Tale dimostrazione deve essere costituita da documenti (copia) che consentano di valutare almeno l'unità e/o l'azienda/organizzazione verificata, la durata e la consistenza della verifica, il ruolo svolto dal candidato durante la stessa, la normativa a fronte della quale è stata eseguita la verifica, il codice di identificazione del rapporto di verifica che è stato emesso.



ALLEGATO 5

Nota di chiusura dell'Allegato 5

Qualora la modulistica allegata alla domanda non fosse sufficiente a contenere le informazioni richieste si prega di utilizzare fotocopie dei moduli necessari.

Mod	uli allegati:	
1.	Istruzione di base e ulteriori titoli	n° pag
2.	Formazione specifica	n° pag
3.	Esperienza lavorativa di base	n° pag
4.	Esperienza specifica	n° pag
	Ulteriori certificazioni	n° pag
-	resente domanda è costituita da n°iusura.	pagine complessive, compresa la presente pagina
	, a	



ALLEGATO 6

SETTORI E QUOTE PER L'ACCREDITAMENTO E SPESE PER LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

1. Settori di accreditamento

L'accreditamento dei verificatori ambientali singoli è rilasciato per una o più Divisioni della classificazione statistica delle attività nelle Comunità Europee definite nel Regolamento CE n. 1893/2006 (NACE). L'accreditamento può essere limitato, all'interno di una Divisione NACE, in funzione della complessità dell'attività e/o della dimensione dell'organizzazione.

2. Spese a carico dei Verificatori ambientali "Singoli".

Sono previste le seguenti spese a carico dei richiedenti l'accreditamento a titolo individuale:

a. Spese per l'analisi della domanda di accreditamento e della relativa documentazione

Le spese per l'analisi della domanda di accreditamento e della relativa documentazione sono stabilite in modo forfetario per un ammontare di € 500,00.

b. Spese per lo svolgimento dell'esame di cui al punto 3.5 della presente procedura.

Le spese per lo svolgimento dell'esame, relativo al primo accreditamento o all'estensione della sua portata, sono stabilite in modo forfetario per un ammontare di € 500,00. Tale somma deve essere versata in un'unica soluzione prima della data di svolgimento dell'esame a fronte della Nota di debito emessa dall'ISPRA unitamente all'ammontare di cui al precedente punto 2.a. I relativi versamenti devono essere effettuati sul c/c 218550 presso BNL Ag. 18 – Via Cristoforo Colombo, 550 Roma codice IBAN. IT67P0100503382000000218550 SWIFT CODE: BNL I I T R R

c. Attività di sorveglianza

L'attività di sorveglianza è svolta dall'ISPRA in relazione alla concessione dell'estensione della portata dell'accreditamento e per la verifica del mantenimento delle condizioni di rilascio dell'accreditamento. Le relative spese sostenute dall'ISPRA vanno versate a fronte di specifiche Note di debito emesse dall'ISPRA.

d. Diritti annuali

La quota annuale a carico dei Verificatori ambientali singoli è stabilita in ragione del 2% del fatturato del verificatore relativo alle convalide delle dichiarazioni ambientali effettuate nell'anno precedente.

Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di accreditamento sul Capo XXXII – Capitolo 2594 delle Entrate del Bilancio dello Stato con causale "Diritti di partecipazione al sistema Ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti", indicando altresì che si riferisce all'accreditamento. Tali versamenti, di norma, sono effettuati tramite le Tesorerie Provinciali di riferimento.



ALLEGATO 7

LINEE GUIDA PER LE COMMISSIONI DI ESAME AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA DI ASPIRANTI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

1. Nota metodologica preliminare

Gli argomenti di seguito elencati sono stati individuati per fornire ai candidati un orientamento di massima sulle materie la cui conoscenza rappresenta il patrimonio culturale generale del verificatore ambientale singolo.

L'accertamento, da parte dei componenti delle commissioni di esame, del possesso di tale cultura generale non deve quindi avvenire attraverso la verifica della puntuale conoscenza da parte dei candidati di tutti i temi elencati nel documento, ma piuttosto attraverso l'accertamento che essi, nella sostanza, abbiano la capacità di svolgere la funzione di verificatore ambientale secondo il Regolamento EMAS, nei settori per i quali è richiesta l'accreditamento.

2. Requisiti di competenza

a. Competenze generali

Il Verificatore ambientale deve dimostrare preliminarmente di avere familiarità con i seguenti elementi:

- o Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);
- o documenti di riferimento settoriali pubblicati dalla Commissione UE, ove disponibili, ai fini dell'applicazione del Regolamento EMAS;
- o Norme tecniche nazionali ed internazionali:
 - UNI-EN-ISO 14001 e 14004:
 - UNI-EN-ISO 19011;
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

b. Aspetti da trattare nell'audit ambientale

Il Regolamento EMAS definisce l'audit ambientale come uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica ed obiettiva dell'efficienza dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi, destinati alla protezione dell'ambiente, al fine di facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto sull'ambiente e di valutare la conformità alle politiche ambientali aziendali.

I requisiti relativi all'audit ambientale sono esposti in dettaglio nell'allegato III al Regolamento EMAS.

Le conoscenze richieste ai verificatori ambientali in relazione alla conduzione dell'audit ambientale devono quindi comprendere i seguenti aspetti:

- o Obiettivi
- Campo di applicazione
- o Organizzazione e risorse
- o Pianificazione e preparazione
- o Conduzione dell'audit
- o Rapporto di audit e conclusioni
- o Verifica del completamento e dell'efficacia delle azioni correttive adottate
- o Frequenza degli audit

Il verificatore ambientale deve dimostrare in questo campo conoscenza degli aspetti specialistici descritti negli allegati I II e III del Regolamento EMAS.

c. Aspetti gestionali ed organizzativi

Conoscenza completa dei processi decisionali ed operativi in una azienda/organizzazione comprendente lineamenti di base di:

- o metodi di gestione e di pianificazione
- o metodi di verifica e correzione



ALLEGATO 7

- o forme di organizzazione dell'azienda/organizzazione
- o funzionamento delle strutture operative
- o sistemi di gestione

E' altresì richiesta conoscenza di gestione del personale, comunicazione, formazione e sviluppo, compresi i seguenti elementi:

- o qualificazione del personale ed attribuzione di incarichi
- o tecniche di comunicazione, informazione, motivazione ed incentivazione

Il candidato deve essere in grado di attuare quanto previsto nel regolamento in relazione alla politica, ai programmi ed agli obiettivi ambientali per un'organizzazione ed essere in grado di verificare la previsione di risorse necessarie per l'attuazione ed il mantenimento del sistema di gestione ambientale.

d. Aspetti ambientali specifici dell'azienda/organizzazione

E' richiesta una conoscenza specifica per quanto riguarda gli aspetti ambientali, diretti e indiretti, specifici dell'organizzazione (per i settori per i quali viene richiesto l'accreditamento) con riferimento alle prestazioni ambientali ed ai potenziali impatti ambientali.

Ciò include in particolare la conoscenza di:

- o impatti ambientali tipici delle attività
- o metodi per prevenire e minimizzare l'inquinamento ambientale
- o misure per la prevenzione degli incidenti
- o valutazione dei flussi di materiali ed energia nell'azienda/organizzazione
- o responsabilità civili e penali dei dirigenti in relazione ai rispettivi incarichi
- o metodi per l'accertamento e la valutazione degli aspetti ambientali.

e. Aspetti tecnici collegati con le attività sottoposte a verifica

In quest'ambito, l'attenzione degli esaminatori deve concentrarsi sulle conoscenze tecniche tipicamente connesse con i settori per i quali il candidato ha presentato domanda di accreditamento.

A seconda dei settori richiesti, egli deve dimostrare la conoscenza dei processi e delle attività che possono avere un impatto sull'ambiente. L'esame quindi verte in particolare sui seguenti aspetti (in quanto applicabili):

CONSERVAZIONE DELLE RISORSE

Progettazione e sviluppo di processi che limitano l'uso di materie prime

Progettazione e sviluppo di processi di produzione con ridotta quantità di rifiuti

Provvedimenti per la riduzione, l'eliminazione ed il riutilizzo dei rifiuti

Provvedimenti per ridurre il consumo di acqua e per il suo uso razionale

Trattamento dell'acqua di scarico

Sistemi per il contenimento di acqua antincendio / aree di contenimento

Provvedimenti per il risparmio energetico

CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Provvedimenti per la riduzione delle emissioni negli impianti di produzione

Provvedimenti per il controllo della qualità dell'aria

Controllo del rumore

Eliminazione di altri fastidi (odori, illuminazione, radiazioni, vibrazioni)

PROTEZIONE DEL SUOLO

Provvedimenti per evitare la contaminazione del suolo

Provvedimenti per evitare pericoli nel caso di contaminazione del suolo

Indagini e bonifiche

RIDUZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Prevenzione



ALLEGATO 7

Logistica

Trattamento

Recupero

Smaltimento

Rifiuti che richiedono speciale monitoraggio

Modelli per la raccolta dei rifiuti

PROTEZIONE AMBIENTALE DURANTE L'IMMAGAZZINAMENTO ED IL TRASPORTO

Materie prime

Prodotti

Rifinti

Sostanze pericolose

PREVENZIONE DI INCIDENTI CHE DANNEGGIANO L'AMBIENTE

Tecniche di prevenzione

Tecniche di limitazione

SISTEMI PER ACCERTARE, VALUTARE E REGISTRARE GLI IMPATTI AMBIENTALI

Analisi

Metodi di misura

Statistiche

Costi-benefici

ALTRI ELEMENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Marketing

Organizzazione delle attività non industriali

Selezione dei fornitori

Servizi alla clientela

Formazione del personale

Comunicazione

Azioni promozionali e di sensibilizzazione

f. Requisiti derivanti da leggi e norme ambientali

L'esame si concentrerà in particolare sui seguenti argomenti:

Legislazione:

- o legislazione ambientale e suoi collegamenti con settori legislativi contigui
- o legislazione ambientale dell'Unione europea in relazione con la legislazione ambientale nazionale e regionale
- o legislazione sul controllo delle emissioni
- o legislazione sulle acque
- o legislazione sui rifiuti
- o legislazione sulla protezione del suolo
- o legislazione sulla sicurezza del lavoro
- legislazione sulla gestione del rischio di incidente rilevante e delle sostanze pericolose
- o legislazione sulla valutazione di impatto ambientale

Obblighi dell'operatore:

- o obblighi autorizzativi e IPPC
- o obblighi di documentazione (registro di installazione, registro delle emissioni, registro aziendale, registrazione della gestione dei rifiuti, bilancio dei flussi di materia, manuale e registro di impianto)
- o obblighi di ispezione (auto monitoraggio, ispezioni/misure/analisi iniziali e periodiche di sostanze, emissioni, acque reflue, rifiuti, (registrazione di) misure in continuo, ispezioni all'impianto ai sensi della legislazione sulle acque).



ALLEGATO 7

- o monitoraggio dell'impianto (evitare incidenti nell'impianto, limitare il loro impatto, provvedimenti da prendere nell'evenienza [ad es. piano di allarme])
- o obblighi di denuncia (procedure di notifica, comunicazioni, dichiarazioni di emissione)
- o obblighi dell'impresa/organizzazione (responsabilità della direzione, delega degli obblighi, linee di responsabilità, funzioni consultive [dirigenti], norme relative ad aziende/organizzazioni specialistiche, documentazione dell'organizzazione sulle prestazioni ambientali, coinvolgimento del personale nelle prestazioni ambientali)



ALLEGATO 8

FORMAT DI COMUNICAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLA MATRICE DI CORRELAZIONE FRA DIVISIONI NACE/MACROSETTORI E QUALIFICA DEL PERSONALE

Appendice I

FORMAT DI COMUNICAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE SEMESTRALE DELLE ATTIVITA' DI VERIFCA E CONVALIDA

Verificatore ambientale accreditato IT-V-00xx

Data prevista (mm-aaaa)	Data effettiva (gg-mm-aa)	Tipo verifica (vedi nota 1)	Organizzazione	Sito (se applicabile)	Città	N. Registrazione (se applicabile)	Codice NACE	Note (vedi nota 2)
						IT-000xxx		

Nota 1:

N = Nuova organizzazione Ag1= 1° aggiornamento Ag2=2° aggiornamento R = rinnovo

Nota 2:

Indicare solo il Codice NACE principale nella casella (Formato xx.xx). Se vi sono altri codici, indicarli nella colonna "Note"



ALLEGATO 8

Appendice II

FORMAT DI COMUNICAZIONE DELLA MATRICE DI CORRELAZIONE FRA MACROSETTORI/CODICI NACE E PERSONALE QUALIFICATO

Cognome	Nome	Data Qualifica	Qualifica (vedi nota 1	MACROSETTORI					
					II.	III	IV	V	

Nota 1:

TL = Team Leader
A = Auditor
ET = Esperto tecnico
EL = Esperto legislativo
F = In formazione



ALLEGATO 9

Certificato di Accreditamento

Accreditation Certificate



Denominazione

Via 00xxx CITTA' N. accreditamento IT-V-00nn

Accreditation Number

Accreditato il xx.xx.20xx

Accreditation date

è accreditata/o ad operare come verificatore ambientale secondo le disposizioni del Regolamento EMAS "Sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS)".

has been accredited as environmental verifier according to EMAS Regulation, allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS).

L'accreditamento è concesso in relazione ai seguenti codici NACE:

The scope of accreditation covers the following NACE codes:

(Lista dei codici NACE concessi)

Roma, Validità: xx.xx.20xx Valid until:

Comitato Ecolabel – Ecoaudit

Sezione EMAS Italia

Il Presidente